

Art. 59 duodecies
D.Lgs. 257/06

LINEE GUIDA
per la redazione dei
PIANI DI LAVORO AMIANTO
prevista dall'art. 59 duodecies D.Lgs 257/06

Versione n. 5 del luglio 2007

PIANO DI LAVORO AI SENSI DELL'ART. 59 duodecies D.LGS. 257/06

Che cos'è: E' un documento scritto in cui vengono preventivamente pianificate le fasi lavorative e le misure da adottare per garantire la sicurezza e la salute nei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto degli edifici, strutture, apparecchi ed impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

Le misure tecniche, organizzative e procedurali indicate nel piano di lavoro devono tenere in conto sia i rischi specifici correlati all'amianto, sia i rischi generici che accomunano tutti i cantieri edili.

Il piano di lavoro è previsto dall'art. 59 duodecies del D.Lgs. 257/06. Esso deve essere presentato al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPreSAL) almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori. Deve essere indicata la data di inizio dei lavori ed il programma di lavoro con l'articolazione temporale dell'effettiva attività di demolizione/rimozione. Qualora la data indicata nel PdL debba essere modificata, la nuova data deve essere comunicata allo SPreSAL almeno tre giorni lavorativi prima dell'inizio lavori.

Salvo diversa disposizione dell'Organo di vigilanza, il datore di lavoro può iniziare i lavori alla data programmata.

Chi lo fa: Il piano di lavoro viene redatto e presentato dal datore di lavoro della ditta che eseguirà i lavori di demolizione/rimozione.

Quando si fa: il piano di lavoro è previsto nel caso di rimozione e demolizione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi ed impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

Quando non si fa: quando vengano svolte attività di manutenzione che non implicano la rimozione (parziale o totale) dei materiali contenenti amianto pur comportando il loro disturbo meccanico (azione che va ad intaccare l'integrità del manufatto). In questo caso il datore di lavoro deve presentare allo SPreSAL, prima dell'inizio lavori, la NOTIFICA prevista dall'art. 59 sexies del D.Lgs. 257/06.

Il piano di lavoro è una misura prevista a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori subordinati o ad essi equiparati (esempio: soci, collaboratori a vario titolo). Pertanto, non è soggetto a tale disposizione chi esegue i lavori individualmente, senza concorso/aiuto di altre persone; in tal caso, ovviamente i lavori dovranno comunque essere eseguiti nel pieno rispetto delle misure di tutela previste dalla normativa vigente.

Come si fa: il piano di lavoro deve contenere:

- a) le informazioni sui punti indicati dai commi 3 e 4 dell'art. 59 duodecies;
- b) le ulteriori informazioni previste in materia dalla Regione Piemonte con le Circolari 151/48 del 08.01.93 e 2794/48/768 del 26.04.96

Segue una sintesi delle informazioni previste.

Il PdL deve essere spedito tramite raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'A.S.L. n. 10 (Via Bignone 15, 10064 Pinerolo), oppure essere presentato direttamente allo sportello del Servizio stesso in questi orari: lunedì - giovedì 9:00 - 12:00 e 14:00 - 15:00, venerdì 9:00 - 12:00. I PdL inerenti amianto in matrice friabile o che comunque prevedano la certificazione di restituibilità (vedere pag. 6) dovranno essere prodotti in due copie (per la trasmissione, a cura dello SPreSAL, di una copia al Polo Amianto dell'ARPA).

Il piano di lavoro, redatto dalla ditta che esegue i lavori, dovrà indicare:

Notizie generali:

- 1.1. Impresa esecutrice dei lavori: ragione sociale, indirizzo, recapito telefonico, iscrizione nella categoria 10 dell'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (L. 257/92, art. 12, comma 4; D.Lgs. 22/97, art. 30, comma 4, Deliberazione 30 marzo 2004 n. 01/CN/Albo – G.U. 15.04.04 n. 88);
- 1.2. Committente (nominativo, indirizzo, recapito telefonico); dovrà essere allegata copia della lettera di incarico dei lavori a firma del committente (utilizzando il modello presente in ultima pagina). Per committente va inteso il soggetto che al momento ha disponibilità dei luoghi ed il potere di affidamento dei lavori;
- 1.3. Natura dei lavori (es. sostituzione di copertura, rimozione preliminare a demolizione ecc.);
- 1.4. Data di inizio e durata presunta dei lavori (espressa in giorni lavorativi);
- 1.5. Persona da contattare per eventuali chiarimenti: nominativo e recapito telefonico dell'interessato (indicare la posizione all'interno dell'organizzazione aziendale: titolare, direttore lavori, consulente, ecc.);
- 1.6. Numero e nominativo delle persone addette ai lavori e loro posizione sanitaria in materia di rischio specifico: dovrà essere allegato l'elenco nominativo di tutto il personale che si presume prenderà parte effettivamente ai lavori. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera. Si dovranno allegare i certificati di idoneità di detti lavoratori, rilasciati da un medico competente riportante i rischi considerati ed eventuali limitazioni dell'idoneità stessa. Dalla certificazione sanitaria dovrà chiaramente evincersi il rischio specifico e gli estremi della ditta di appartenenza (ragione sociale e sede);
- 1.7. Posizione assicurativa I.N.A.I.L. in materia di rischio specifico: dovrà essere allegata al piano di lavoro la dichiarazione di ricomprensione del rischio specifico (asbestosi) nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In caso di assicurazione temporanea potrà essere provvisoriamente allegata la domanda inoltrata all'INAIL; in tal caso la dichiarazione di ricomprensione dovrà essere consegnata al S.Pre.S.A.L. prima dell'inizio dei lavori;

2. Oggetto dei lavori (quelle che seguono sono indicazioni inerenti la tipologia più frequente di bonifica: le coperture in lastre di cemento amianto)

- 2.1. Ubicazione e descrizione dell'edificio: località, via, numero civico ove è collocato lo stabile. Breve descrizione dell'edificio nel suo insieme e delle caratteristiche salienti della copertura, con allegata la documentazione fotografica, la planimetria con sezioni e prospetti dell'edificio;
- 2.2. Descrizione della struttura portante della copertura (orditura) e dell'eventuale sottotetto, dichiarandone in ogni caso l'idoneità a sopportare i carichi aggiuntivi previsti per l'esecuzione dei lavori;
- 2.3. Destinazione d'uso dell'edificio o dei singoli locali interessati alle operazioni di bonifica (p.e.: civile abitazione, capannone industriale, magazzino, edificio pubblico, edificio aperto al pubblico, ecc.). Andrà specificato, inoltre, se l'edificio o i singoli locali sono frequentati ed in che modo;
- 2.4. Superficie espressa in m² oggetto dei lavori;
- 2.5. Altezza media dal piano di campagna a cui opereranno gli addetti ai lavori;
- 2.6. Descrizione della copertura (spiovente, doppio spiovente, sheed, ecc.);
- 2.7. Caratteristiche della sezione di posa (una lastra, doppia lastra con intercapedine, ...);

- 2.8. Condizione delle lastre in cemento amianto: (presenza di rotture, danni visibili, muffe, licheni, ecc.); età della copertura. A titolo indicativo utilizzare i criteri per la valutazione sullo stato di conservazione del materiale (punti 2 e 7 dell'allegato al D.M. 06.09.94);
- 2.9. Descrizione dei materiali di coibentazione eventualmente presenti: (ad es. materassini di lana di roccia o vetro...). Andrà specificata la presenza / assenza di tali materiali specificando se gli stessi sono ad immediato contatto con le lastre di cemento amianto;
- 2.10. Distanza da altri fabbricati: indicare la distanza dei fabbricati vicini, segnalandone la tipologia (abitazioni, scuole, insediamenti produttivi, ecc.), ed allegando, se utile, documentazione grafica atta a descrivere la collocazione dei fabbricati limitrofi.

3. Tecniche lavorative

- 3.1 Modalità di bagnatura delle lastre prima della loro rimozione: il trattamento superficiale va previsto su entrambe le superfici. Va specificata la tecnica di applicazione (sempre a bassa pressione) ed il tipo di prodotto incapsulante utilizzato, che deve rispondere ai requisiti di cui al DM 20/08/1999 (allegare la scheda tecnica);
- 3.2 Modalità di pulitura di eventuale materiale fibroso presente nei canali di gronda: i residui dovranno essere bagnati o inumiditi fino ad ottenere una fanghiglia densa che andrà rimossa con palette e smaltita come materiale contenente amianto;
- 3.3 Modalità di smontaggio della copertura: procedimenti ed operazioni effettuate, utensili in uso, eventuali mezzi meccanici, ecc..; Per evitare la liberazione di fibre durante la rimozione è necessario dotarsi di adeguati strumenti manuali per rimuovere i ganci, viti, ecc.. Sono vietati strumenti ad alta velocità (trapani, mole, flessibili, seghetti). Pari precauzioni dovranno essere adottate nel trasporto a terra ed in quota, evitando di trascinare i manufatti su spigoli o superfici. Quando le lastre non siano in grado di reggere il peso dei lavoratori, oltre a considerazioni di natura antinfortunistica, dovranno essere previste misure per evitare la frantumazione delle lastre (camminamenti con tavole da ponte).
- 3.4 Modalità di trasporto a terra delle lastre rimosse: dovrà essere allegata copia della documentazione inerente la rispondenza alla vigente normativa degli impianti utilizzati per dette operazioni; Lo stoccaggio in quota delle lastre è consentito previa verifica della portata dell'area di deposito.
- 3.5 Modalità e luogo di conservazione delle lastre (e dei rifiuti contenenti amianto in generale) prima del loro avvio in discarica; l'area di stoccaggio del materiale rimosso deve essere indicata nella planimetria e delimitata e segnalata con apposita segnaletica recante l'indicazione della presenza del rischio amianto. Lo smaltimento del materiale deve avvenire nel minor tempo possibile curando l'integrità dell'imballaggio.
- 3.6 Modalità di pulizia e bonifica del sottotetto e delle aree di cantiere e modalità di bonifica dei locali (se pertinente), specificando le tecniche e le attrezzature utilizzate (ad umido e/o con aspiratore dotato di filtri assoluti, allegando la documentazione tecnica fornita dal costruttore);

4. Misure di protezione dei lavoratori

- 4.1 Descrizione dettagliata di tutte le opere provvisorie (ponteggi, parapetti, ecc.) e delle misure preventive e protettive adottate contro il rischio di caduta verso il vuoto e/o per sfondamento delle lastre. Per ogni lato del fabbricato e per ogni punto ove può sussistere il pericolo di caduta nel vuoto, dovranno essere indicati gli accorgimenti che si intendono adottare, facendo riferimento, se utile, alle fotografie o alla documentazione grafica. La ragione per la quale non si procederà, eventualmente, all'utilizzo di ponteggi fissi dovrà essere adeguatamente documentata e giustificata:

Se si utilizzano parapetti ancorati a vite e direttamente collocati sui cornicioni o ad altre strutture fisse, è richiesta l'indicazione delle caratteristiche tecniche di tali attrezzature e delle modalità con le quali vengono collocate. Si richiede, inoltre, una dichiarazione dalla quale risulti che le attrezzature di cui sopra sono idonee allo scopo (difesa contro i pericoli di caduta).

- 4.2 Modalità di accesso e di transito sulla copertura da parte degli operai. Nel caso in cui il materiale di copertura da rimuovere non poggi su una soletta portante, andrà specificata la posizione degli addetti durante il lavoro (sopra/sotto la copertura) e le modalità operative previste per il transito sulla copertura;

Le lastre di eternit non sono in grado di sopportare il peso di una persona per cui non devono essere calpestate salvo la predisposizione di un intavolato e l'adozione di un adeguato sistema individuale anticaduta (cinture di sicurezza – tesata in acciaio...).

- 4.3 Rischio di caduta di materiali: misure preventive e protettive adottate contro il rischio di caduta di materiali nelle aree di lavoro sottostanti e nelle aree limitrofe;
- 4.4 Dispositivi di protezione individuale (DPI): Elencare ed allegare la documentazione tecnica di tutti i DPI che si intenderanno utilizzare. Dovranno essere inoltre indicate le modalità con cui i DPI saranno messi a disposizione dei lavoratori; quando è utile specificare le operazioni e/o le aree in cui verranno utilizzati;

N.B.: i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie andranno scelti secondo i criteri riportati nell'allegato 3 al Decreto 20.08.99.

Per quanto riguarda le cinture di sicurezza, andrà precisato in quali fasi è previsto il loro utilizzo e secondo quali modalità; indicare inoltre il tipo di installazione delle opere (funi, piantoni..., allegando relativa documentazione tecnica) che assicureranno contro il rischio di caduta e le modalità di pulizia dei DPI (o di smaltimento per i DPI monouso).

I mezzi protettivi monouso hanno lo svantaggio di dover essere eliminati con i rifiuti d'amianto, ma non pongono problemi di manutenzione. I dispositivi di protezione riutilizzabili devono essere sottoposti a adeguata bonifica al momento dell'interruzione del lavoro (pausa pasto, fine giornata) con lavaggio e/o aspirazione con apparecchio a filtri assoluti. In ogni caso i mezzi di protezione individuali devono essere riposti nell'armadietto individuale "sporco" e non devono giungere a contatto con gli indumenti "civili" o essere portati a casa dal lavoratore

- 4.5 Misure di igiene: dovranno essere predisposti in cantiere, spogliatoi (pulito/sporco), doccia e servizi igienici ad uso esclusivo degli addetti alle lavorazioni (circolari Regione Piemonte n. 0151/48 del 08/01/1993 e n. 2794/48/768 del 26/04/1996). Al piano di lavoro dovrà essere allegata la documentazione inerente la sistemazione e la localizzazione (in planimetria) degli stessi;
- 4.6 Misure di protezione di altri lavoratori e della popolazione nel suo insieme: dovranno essere descritti i provvedimenti adottati atti a minimizzare la diffusione di fibre nell'ambiente esterno e le modalità di pulizia periodica e bonifica delle zone di lavoro e delle aree di cantiere.

5. Informazione e formazione

- 5.1 Informazione e formazione dei lavoratori, dei dirigenti e degli addetti alla gestione del rischio amianto: i lavoratori possono essere adibiti alle attività di bonifica da amianto qualora siano in possesso di specifica abilitazione rilasciata a seguito della frequenza dei corsi di formazione professionale previsti dall'art. 10, comma 2, lettera h della Legge 257/92. Si ricorda che nel Piano Regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell'ambiente ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto della regione Piemonte (DGR n. 51-2180 del 05.02.00) sono indicati i contenuti della formazione a) per dirigenti e addetti alla gestione del rischio amianto e b) per i lavoratori addetti alla rimozione, allo smaltimento, alla bonifica di amianto in matrice friabile e compatta. Gli oneri per la formazione, l'informazione e l'addestramento dei lavoratori rimane in carico al datore di lavoro.

6. Rifiuti

- 6.1. Classificazione del rifiuto ai sensi della vigente normativa (allegare certificato analitico);
- 6.2. Modalità e luogo di conservazione delle lastre (e dei rifiuti contenenti amianto in generale) prima del loro avvio in discarica;
- 6.3. Estremi del trasportatore: il trasportatore del rifiuto deve essere identificato in modo univoco con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'albo (allegando gli estremi dell'autorizzazione o dell'iscrizione all'albo);
- 6.4. Estremi del sito di smaltimento finale (o di stoccaggio provvisorio) del rifiuto.

Nota bene: si ricorda inoltre che per tutti i **piani di lavoro**:

1. in caso di **variazione della data di inizio lavori**, la nuova data deve essere comunicata allo SPreSAL con un anticipo di almeno tre giorni feriali.
2. dopo i lavori dovrà essere data **comunicazione di avvenuto smaltimento del rifiuto** al S.Pre.S.A.L. dell'A.S.L. 10 di Pinerolo entro 30 giorni dalla data di fine lavori, allegando la documentazione prevista dalla vigente normativa;
3. Dovrà essere richiesta la **certificazione di restituibilità** nei seguenti casi:
 - a) amianto in matrice compatta in ambienti confinati,
 - b) amianto in matrice friabile,
 - c) rimozione amianto con tecnica del glove-bag se questa avviene in ambienti confinati,
 - d) in eventuali altre situazioni qualora l'Organo di vigilanza lo disponga.
4. Attraverso la valutazione dei rischi, il datore di lavoro individua i dispositivi di protezione individuale idonei, che devono essere marchiati "CE" (i dispositivi per la protezione delle vie respiratorie andranno scelti secondo i criteri riportati nell'allegato 3 al D.M. 20.08.99).

Inoltre è opportuno ricordare l'obbligo di notifica dei lavori, previsto a carico del committente ovvero del responsabile dei lavori, nei casi e con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 494/96. La notifica deve essere inviata allo S.Pre.S.A.L dell'A.S.L. 10 di Pinerolo.

Consigli generali per la prevenzione del rischio da amianto

Sembra utile fornire alcune informazioni sui rischi per la salute derivanti da lavori che comportino contatto con materiali contenenti amianto, perché sovente si osserva una sottovalutazione del pericolo, in quanto i danni non si manifestano immediatamente, ma dopo molto tempo (20-40 anni).

Le diverse varietà di amianto (il termine asbesto è un sinonimo) sono note per la loro azione cancerogena; l'inalazione di fibre di amianto aumenta la probabilità di insorgenza di tumori maligni a carico del polmone, della pleura e del peritoneo. Tali tumori si sviluppano molti anni dopo l'inalazione delle fibre, anche a seguito di esposizioni basse; non è mai stata dimostrata l'esistenza di "concentrazioni sicure". Anche per lavori occasionali, che apparentemente determinano pochissima liberazione di polveri, devono essere adottate rigorose misure precauzionali.

L'uso dell'amianto è stato vietato in Italia con la Legge 257/92, ma l'esposizione a tale sostanza è ancora possibile, in quanto molti manufatti lo possono contenere. Si calcola che l'amianto sia stato utilizzato per produrre 3.000 differenti tipi di manufatti, di cui 2.000 destinati all'uso in edilizia.

I lavori di manutenzione, in particolare nel settore edile, costituiscono una concreta fonte di rischio per i lavoratori che li eseguono e, se non vengono utilizzate adeguate tecniche lavorative, per le persone che frequentano le zone limitrofe all'area di lavoro o i locali oggetto dei lavori.

Per i lavori di rimozione di coperture in cemento amianto si indicano di seguito alcune misure preventive. Il **D.M. 6 settembre 1994** (Supplemento Ordinario G.U. n° 288 del 10/12/1994) fornisce puntuali informazioni inerenti i diversi tipi di bonifica.

1. la bagnatura delle lastre con prodotti incapsulanti deve essere effettuata a bassa pressione (p.e. con pompa a mano) su entrambi i lati; per una buona efficacia dei prodotti incapsulanti le lastre di cemento-amianto non devono essere calde, per cui è bene eseguire la bagnatura
2. nelle prime ore del mattino;
3. se è presente una grondaia è probabile che si riscontri un accumulo di fibre nei canali di gronda, che devono essere bonificati inumidendo i depositi con acqua, sino ad ottenere una

fanghiglia densa, da raccogliere mediante palette in sacchi di plastica, che verranno sigillati e smaltiti come rifiuti di amianto;

4. per evitare di rompere le lastre occorre dotarsi di adeguati strumenti per rimuovere ganci, viti, ecc.; non devono essere utilizzati strumenti ad alta velocità (trapani, mole, flessibili, seghetti,...);
5. è necessario evitare che le lastre si frantumino non solo durante la rimozione ma anche durante il trasporto a terra; lastre vecchie sovente non sono più in grado di reggere il proprio peso e possono frantumarsi se appoggiate solo alle estremità. Per calarle a terra è quindi consigliabile appoggiarle completamente su bancali di legno o usare altri sistemi equivalenti;
6. le lastre non devono essere fatte strisciare, in quanto l'operazione determina il distacco e la dispersione di fibre;
7. è importante che vengano evitate abitudini scorrette quali il trasporto delle lastre sopra la testa, in quanto il lavoratore respira nel mezzo dell'area di ricaduta delle particelle eventualmente rilasciate;
8. è importante che tutte le operazioni vengano svolte adottando adeguate misure antinfortunistiche che proteggano dal rischio di cadute (le lastre di eternit non sono in grado di sopportare il peso di una persona, per cui non devono essere calpestate salvo la predisposizione di un tavolato e l'uso di idonee cinture di sicurezza; per lavori in altezza occorre predisporre un ponteggio o altro sistema adeguato). Le scale a pioli servono esclusivamente per raggiungere l'altezza desiderata, ma non garantiscono la sicurezza per lo svolgimento del lavoro;
9. è necessaria una pulizia giornaliera ad umido e/o con aspiratori a filtri assoluti della zona di lavoro e delle aree di cantiere che possano essere state contaminate da fibre di amianto;